Il Difensore civico e la tutela dei diritti umani in Europa **

1. Introduzione

I fondamenti teologico-religiosi dei diritti umani vanno ricercati nel filone di pensiero cristiano della dignità dell'uomo, i fondamenti laico-filosofici nel filone illuministico. Entrambe le tendenze trovano riferimento nel diritto naturale. Dietro l'una sta Dio, dietro l'altra sta la ragione.

I diritti umani sono quei diritti che spettano al singolo per il fatto stesso di essere una persona; diritti che egli possiede senza che gli siano stati concessi dallo Stato, dall'"alto verso il basso"; diritti che nessuna autorità statale gli può negare o

dei quali lo può privare.

Da più di duecento anni i giuristi si occupano dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Secondo la loro interpretazione, i diritti umani son quella parte dei diritti degli individui cui l'ordinamento giuridico riconosce un rango particolare, più alto. Sono sovraordinati rispetto alla legge, la quale non può limitarli oppure può farlo solo in circostanze ben specifiche. Godono pertanto di una particolare tutela e la loro affermazione è maggiormente garantita.

Mentre la concezione giusnaturalistica considera i diritti umani come "diritti prepositivi, precedenti allo Stato", coloro che si richiamano al positivismo giuridico li interpretano come diritti "positivi", cioè diritti creati dall'ordinamento

giuridico, sia pure con caratteristiche particolari.

Ci sarebbe da sottolineare un'altra differenza: secondo l'interpretazione giusnaturalistica, solo alcuni dei diritti dell'individuo, in forza del loro contentuto, hanno il carattere di diritto fondamentale. Per quanto divergenti siano le opinioni su quali diritti possiedano il carattere di diritto fondamentale oppure di diritto umano, essi vengono definiti sempre in base al contenuto, materialmente.

Învece, per i sostenitori del positivismo giuridico qualsiasi diritto può esser

^{*} Giudice della Corte Europea dei diritti umani, Strasburgo.
** Relazione svolta al Convegno internazionale sulla tutela del cittadino "Il Difensore civico e il giudice di pace", Trieste, 8-9 giugno 1990.

elevato al rango di diritto fondamentale, cioè i diritti fondamentali sono definiti formalmente.

Dacché i giuristi, come già detto, si sono impossessati del pensiero sui diritti fondamentali, la lotta per la tutela di determinati diritti va di pari passo con quella per l'approvazione di una costituzione: il potere del sovrano – chiunque egli sia – non deve essere illimitato, bensì delimitato, e neanche lui può violare certi diritti – appunto i diritti fondamentali e i diritti umani –.

Con il progressivo affinamento di questo sistema – elenchi di diritti fondamentali nelle costituzioni, particolari dispositivi e procedure per la loro tutela – si ritenne di aver raggiunto, o, quantomeno, di poter raggiungere, una situazione in cui si affermano con sufficiente forza gli interessi essenziali, fondamentali dell'uomo. La fede nel progresso, nella possibilità di creare il sistema ideale, dominava non solo la tecnica e l'economia e si impadronì anche della giurisprudenza.

Solo molto più tardi ci si accorse che si trattava di una mistificazione. A questo riguardo, non penso solo alle ricadute nelle dittature, che disprezzano i diritti umani, dopo decenni di libertà, ma mi riferisco anche all'atteggiamento non sempre onesto della stessa politica per i diritti umani, che spesso è alquanto unilaterale.

Penso anche e piuttosto al riconoscimento che un sistema di diritti fondamentali, per quanto ideale esso possa apparire, per quanto possa sembrare una rete fittissima di dispositivi a tutela del diritto, presenta sempre smagliature. E ammettere ciò richiede, anche da parte dei giuristi, una certa dose di modestia, il riconoscimento dei limiti delle proprie capacità.

Il sistema di tutela dei diritti umani, originariamente creato dai giuristi, non rimase chiuso entro i confini nazionali: la Dichiarazione Universale dei diritti umani proclamata nel 1948 dalle Nazioni Unite diede il la alla tutela dei diritti umani anche a livello internazionale, tutela che sarebbe stata posta sotto la garanzia stessa delle Nazioni Unite.

Strumenti di valore internazionale per la tutela dei diritti umani sono i due accordi dell'ONU del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Però solo a livello regionale si riuscirono a creare sistemi efficaci di tutela dei diritti umani, soprattutto nella Convenzione europea sui diritti umani (EMAK) del 1950 con i suoi protocolli aggiuntivi, e, in misura minore, nella Convenzione africana (AMAK) del 1969. Il sistema africano, espresso nella carta di Nairobi del 1981, è ancora troppo recente per poter esprimere giudizi sulla sua efficacia.

Nei sistemi avanzati di tutela dei diritti umani a livello nazionale e internazionale, colui che si sente violato in uno dei propri diritti fondamentali riconosciuti può rivolgersi direttamente ad un'istanza apposita: a livello nazionale, a un tribunale costituzionale oppure a un tribunale di massima istanza provvisto anche di tali competenze; a livello internazionale, la possibilità di ricorrere ad un'istanza in modo concreto esiste solo regionalmente, soprattutto nell'ambito della Convenzione europea sui diritti umani.

Per quanto riguarda poi la forma di questo diritto di ricorso e le competenze dell'istanza di ricorso, il confronto dei vari sistemi, nazionali e internazionali, ci mostra una vasta gamma di possibilità, che non ritengo necessario esaminare nei particolari.

L'arco dei diritti fondamentali garantiti dal diritto a livello nazionale e internazionale è molto ampio. Se diamo un'occhiata al sistema della Convenzione

europea sui diritti umani, possiamo notare che tale arco è stato continuamente allargato con protocolli aggiuntivi al documento di base e con la giurisprudenza emanata dagli organi della Convenzione, tanto che ci si deve chiedere se talvolta non sia stato addirittura teso troppo.

La definizione formale del concetto di diritto fondamentale, citata in precedenza, non conosce qui limite alcuno: qualunque diritto dell'individuo può esser trasformato in diritto fondamentale dall'ordinamento giuridico nazionale o inter-

nazionale.

Ciononostante, l'esperienza ha dimostrato – come già brevemente accennato – che nessun sistema di tutela dei diritti umani, per quanto perfetto possa sembrare, è esente da difetti:

- diritti dell'individuo ai quali non viene riconosciuto il carattere di diritti fondamentali sebbene essi possono essere essenziali per l'individuo stesso (ad esempio, la disparità di trattamento, spesso difficile da concepire in termini giuridici, la quale, se condotta abilmente, riesce a non apparire esternamente come una

discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali);

- ambiti nei quali, in caso di divergenza d'interessi, autorità giudiziarie possono prendere decisioni suffragate dall'ordinamento giuridico, ma non sono in grado di trovare una composizione tale da soddisfare completamente tutte le parti in causa e da sembrare loro ragionevole (ad esempio, l'affidamento dei figli e il diritto di visita nelle cause di divorzio o in altre difficili situazioni familiari);

- impossibilità pratica per ampi strati della popolazione (per mancanza di istruzione, conoscenza della lingua, mezzi finanziari) di tutelare i propri diritti

fondamentali e di sfruttare le possibilità che tale tutela offre;

- insuccessi a causa di ostacoli formali dei quali un sistema giuridico organizzato per la tutela dei diritti umani non può fare a meno (esaurimento delle

istanze di ricorso previste dallo Stato, rispetto di scadenze ecc.).

Da ciò discende l'intuizione della necessità di poter tutelare i propri diritti in via stragiudiziale, tramite cioè una giurisdizione volontaria, che vada a integrare la giurisdizione ordinaria soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali.

Non meraviglia che tale intuizione sia frutto del pensiero giuridico di stampo pragmatico e della "common law" tipici dei paesi scandinavi, mentre abbia preso piedi solo molto più tardi nel pensiero giuridico, orientato maggiormente in

senso razionale, dei paesi dell'Europa continentale.

Posso fare una dichiarazione o una confessione di carattere personale? A causa di una certa formazione (o deformazione) giuridica, inizialmente ero contrario anch'io all'idea di una tutela stragiudiziale, e quando, all'inizio degli anni settanta, venne elaborata la bozza della legge austriaca sui Difensori civici, espressi un'opinione alquanto scettica. Solo molto più tardi avvenne la mia conversione.

Le istituzioni competenti in materia, istituite in diversi paesi europei ed extra-europei, hanno ampiamente dimostrato quali compiti possono essere affidati in ambito nazionale alla tutela stragiudiziale dei diritti - non importa come organizzata - oppure alla tutela con mezzi non giudiziali - si chiamino Difensore civico, "médiateur", incaricato del parlamento. – Tali compiti vanno ben al di là della tutela dei diritti fondamentali in senso stretto.

Vorrei sottolineare un aspetto che, a quanto ne so, viene poco considerato: credo che, dando al cittadino la possibilità di tutelare i propri diritti in via stragiudiziale, si contribuirebbe notevolmente a creare nel cittadino stesso un atteggiamento di disponibilità nei confronti delle decisioni prese. La vostra esperienza in quanto operatori del settore vi ha sicuramente dimostrato che molti dei ricorsi che vi vengono sottoposti non sono validamente fondati. A mio parere, però, è già un successo se ad una persona avvilita, che non crede alle leggi, che si sente piantata in asso da queste, si può far capire che non ha subito torti. E per molte persone è un sollievo già solo il fatto di poter parlare, di poter sfogarsi. Pertanto, la vostra figura ha qualcosa in comune con quella del padre confessore o del suo sostituto moderno, lo psicanalista.

Certamente esisteranno sempre postulanti, persone con cui non si può ragionare, persone che si trovano al limite tra normalità e psicopatie o che tale limite hanno già superato. È sempre spiacevole non riuscire a convincere una persona del fatto che non le è stato arrecato alcun torto. Purtroppo non è possibile aiutare tutti; però per molte persone è già una consolazione rendersi conto che quantomeno esiste la disponibilità ad aiutarlo e che non gli si parla ex auctoritate, cioè

dall'alto verso il basso.

È ovvio che la tutela dei diritti umani – sia quella con mezzi giudiziari che quella con mezzi stragiudiziali – deve essere realizzata in primo luogo a livello nazionale, mentre la tutela internazionale ha un carattere sussidiario. Ciò è espresso a chiare lettere negli strumenti giuridici sulla tutela internazionale dei diritti umani (ad esempio, negli articoli 13 e 26 della Convenzione Europea sui diritti umani).

L'ambito primario di intervento delle associazioni dei Difensori civici è quindi la tutela dei diritti umani a livello nazionale – oltre agli altri compiti previsti. È evidente che queste associazioni possono far riferimento anche agli strumenti della tutela internazionale dei diritti umani e alla giurisprudenza degli organi internazionali della stessa, indipendentemente dal valore formale ricono-

sciuto alla tutela dei diritti umani nelle costituzioni dei vari Stati.

Il mio compito in qualità di direttore dell'Istituto Austriaco per i diritti umani (Österreichisches Institut für Menschenrechte) e in qualità di giudice della Corte Europea dei diritti umani dovrebbe essere, secondo questa introduzione che è diventata ormai un po' troppo lunga, quello di parlare delle possibilità esistenti per tutelare i diritti in via stragiudiziale in ambito internazionale, soprattutto in collaborazione con la Corte di Strasburgo, competente per la tutela dei diritti umani in Europa.

Proverò a elencare tali possibilità; mi rendo comunque conto che mi muo-

verò su un terreno per me nuovo.

Posso pertanto comunicarvi soltanto alcune considerazioni personali e alcuni stimoli alla riflessione che poi, nel corso della discussione, andranno concre-

tizzati, approfonditi e ampliati.

Vorrei in primo luogo riallacciarmi alle riflessioni già espresse in diverse manifestazioni organizzate con la collaborazione del Consiglio d'Europa, ma finora, per quanto ne so, mai realizzate in concreto. Tali manifestazioni sono: il Seminario a Siena, ottobre 1982; il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a Vienna, marzo 1985; la Tavola Rotonda a Madrid, giugno 1985; la Tavola Rotonda a Strasburgo, giugno 1988.

Infine, questa nostra manifestazione di oggi dovrebbe costituire in un certo senso il preludio del congresso specifico che si terrà a Strasburgo nell'ottobre 1992

parallelamente alla conferenza mondiale di Vienna sui Difensori civici.

I tempi non sono propizi per la creazione di nuovi strumenti per la tutela dei diritti umani o per il potenziamento di quelli già esistenti. Le mie riflessioni si concentrano pertanto su quei punti che possono esser realizzati senza dover ricorrere alla creazione di strumenti nuovi, che possono essere concretizzati con una certa dose di pragmatismo e flessibilità, il che del resto è consono alla mentalità del Difensore civico.

2. Ricorso agli organi previsti dalla Convenzione

Di per sé, tale ricorso è semplice, non esistono requisiti di forma, e per i giuristi della Segreteria della Commissione è un compito gravoso riuscire a desumere da fogli (o addirittura da brandelli di carta) spesso scritti a mano, quasi illeggibili, ciò che il ricorrente vuole; ove le ragioni esposte da questi, per quanto confuse, possono configurare una possibile violazione di diritti fondamentali invitano il ricorrente a redigere il ricorso in una forma presentabile adeguata. I contatti tra giuristi e ricorrente si svolgono nella lingua materna di quest'ultimo; e tal fine, la Segreteria della Commissione ha approntato un formulario nelle due lingue ufficiali – inglese e francese – della Corte, che è stato poi tradotto anche nelle altre lingue principali dei paesi aderenti alla Convenzione.

Ciononostante ci sono ancora gruppi etnici che, per il livello d'istruzione e la disponibilità di mezzi finanziari, risultano svantaggiati, e che anche in caso di vera e propria violazione dei diritti fondamentali non si rivolgono alla Corte o perché non sono a conoscenza delle opportunità che essa offre, o perché semplice-

mente non hanno fiducia in esse.

E ora mi chiedo se in queste situazioni non potrebbero forse intervenire e

dare assistenza gli uffici dei Difensori civici nazionali.

Non voglio dire che dovrebbero scrivere loro i ricorsi agli organi della Convenzione; potrebbero però fornire la propria consulenza a coloro che hanno bisogno di aiuto, ai potenziali ricorrenti. Certo, questo è un compito delicato che richede molto tatto, ma penso che i Difensori civici ne sarebbero all'altezza poiché questi hanno grande esperienza e sanno come comportarsi con le persone offese o umiliate.

Per esercitare tale funzione non è necessario creare nuovi strumenti internazionali. Il problema potrebbe ad ogni modo essere discusso nell'ambito dello scambio di esperienze che il Consiglio d'Europa promuove regolarmente tra i difensori civici dei vari paesi.

3. Attività di intermediazione delle associazioni dei Difensori civici

Il ricorso al Difensore civico non comporta l'esaurimento delle possibilità di ricorso alla magistratura ordinaria dello Stato ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Europea dei diritti umani; su questo punto le opinioni sono unanimi.

È pensabile però un intervento di mediazione volontario, condotto con

l'assistenza del Difensore civico, che dovrebbe svolgersi prima della presentazione del ricorso formale alla Corte oppure parallelamente a questo, rispettando il termine di sei mesi previsto dall'art. 26 della Convenzione.

Quest'idea venne presentata a Siena nel 1982 da Berchtold.

Sarebbe poi pensabile anche l'intervento del Difensore civico per il raggiungimento di un "friendly settlement". Egli potrebbe contrapporsi con la propria autorità morale e il proprio peso a interessi settoriali, spesso meschini, e alla pigrizia dei funzionari statali, e ciò nell'interesse non tanto del ricorrente quanto piuttosto dello Stato.

Anche qui non occorre inventare nuovi strumenti; comunque, le possibilità che il Difensore civico riesca ad assolvere a questo compito dipenderanno dalle caratteristiche e dalle competenze attribuite alla sua figura nei vari paesi.

4. Trasmissione di informazioni o proposte alle organizzazione nazionali dei Difensori civici da parte degli organi della Convenzione

Il meccanismo della tutela dei diritti previsto dalla Convenzione è di natura giuridica. Esso riguarda non solo i diritti tutelati dalla Convenzione e dai suoi protocolli aggiuntivi, ma prevede anche – e un tale meccanismo non avrebbe potuto

rinunciarvi – regolamenti formali.

Durante la procedura di verifica dell'ammissibilità del ricorso di fronte alla Commissione di Strasburgo si constata non di rado che alcuni ricorsi non avrebbero alcuna speranza di successo se la procedura di fronte agli organi della Convenzione venisse proseguita, vuoi perché materialmente il ricorso ha per oggetto un diritto non tutelato dalla Convenzione, vuoi perché le prove a sostegno della violazione della Convenzione non sono sufficienti, vuoi perché il ricorso non può essere presentato per motivi formali (scadenza dei termini, non esaurimento degli gradi del procedimento giudiziario nazionale), anche se gli organi della Convenzione sono consapevoli del fatto che tali ricorsi sono lo specchio di una situazione di estremo disagio per il ricorrente, talora, forse, addirittura drammatica.

A tale riguardo la Commissione ha proposto più volte di verificare la possibilità che la Commissione stessa, oppure il suo segretariato, informi del caso l'associazione nazionale dei Difensori civici del paese interessato, affinché essi possano occuparsene, nell'ambito delle loro competenze, e trovare, per quanto possibile,

una soluzione soddisfacente.

Dato il carattere riservato della procedura avviata di fronte alla Commissione (art. 17, II c. del regolamento procedurale della Commissione), il coinvolgimento dei Difensori civici richiederebbe naturalmente l'approvazione del ricorrente e dello Stato.

Mi chiedo se non potrebbe invitare il Comitato dei ministri ad approvare una risoluzione in tal senso, che servirebbe da base per l'inserimento di una disposizione in merito nel regolamento procedurale.

Ritengo, ad ogni modo, che si dovrebbe continuare a perseguire la strada

del ricorso dinanzi alla Commissione.

Il coinvolgimento dell'associazione nazionale dei Difensori civici sarebbe pensabile anche per quei casi nei quali la decisione del Comitato dei ministri – presa sulla base della relazione della Commissione – o il giudizio espresso dalla Corte, pur riconoscendo l'esistenza di una situazione di disagio per il ricorrente, non accertano violazioni della Convenzione.

Anche qui ci sarebbe bisogno di una risoluzione del Comitato dei ministri per introdurre una norma di tale contenuto nel regolamento procedurale del Comitato stesso o della Corte. Anche se, ad esempio, la procedura dinanzi alla Corte diventasse pubblica, secondo me la Corte oltrepasserebbe il limite della propria competenza se trasmettesse alle organizzazioni nazionali dei Difensori civici informazioni o proposte sui casi qui esaminati, a meno che il Comitato dei ministri – il portavoce degli stati aderenti alla Convenzione – non avesse approvato una risoluzione generale in materia.

5. Coinvolgimento degli organi della Convenzione da parte delle associazioni nazionali dei Difensori civici

Le associazioni dei Difensori civici non dovrebbero avere il compito né di proporre personalmente ricorsi di fronte a organi della Convenzione – siano essi a nome proprio (una sorta di "querela a nome dell'associazione") oppure a nome del ricorrente – né di redigere tali ricorsi per i ricorrenti.

Una procedura del genere non potrebbe essere considerata parallela rispetto al potere che i singoli ordinamenti giuridici attribuiscono al Difensore civico di presentare ricorsi in materia di diritti fondamentali ai tribunali nazionali. Il Difensore civico nazionale agisce nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, ne è l'organo ausiliario, mentre la proposizione di ricorsi ad un organo internazionale, contro il proprio Stato e il suo ordinamento, sarebbe qualcosa di fondamentalmente diverso.

Non vorrei escludere però la possibilità che le associazioni nazionali dei Difensori civici intervengano in procedimenti già avviati presso gli organi della Convenzione in qualità di amici curiae, per fornire loro una esposizione dei fatti.

Il regolamento procedurale della Corte prevede all'art. 38 che la Corte possa invitare qualunque persona o organizzazione a esprimere il proprio parere e le autorizzi a trasmetterle tali pareri.

In questo caso, non ritengo che sarebbe compito dell'amicus curiae presentare le proprie considerazioni tecnico-giuridiche sull'interpretazione di una determinata norma della Convenzione, o intervenire nella causa in qualità di proponente (parte istante); il suo unico compito è invece quello di fornire dati obiettivi o informazioni, compito cui può assolvere molto bene data la sua maggiore vicinanza ai fatti.

Del resto, è successo non di rado che gli organi della Convenzione abbiano tenuto conto, nella propria decisione, delle relazioni preparate dai Difensori civici per uso interno e inviate agli organi della Convenzione dal ricorrente o dal governo interessato, oppure risultanti dallo stato degli atti (ciò si è verificato soprattutto in casi di affidamento dei figli riguardanti persone di nazionalità britannica e scandinava).

A Siena, nel 1982, è stato infine ricordato che informazioni essenziali per l'attività della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani provengono non di rado dalle organizzazioni non governative (ONG), che presso l'ONU

hanno lo status di osservatori. So bene che le associazioni dei Difensori civici non sono ONG, però in ambito nazionale svolgono una funzione che, per certi versi, può essere paragonata a quella svolta dalle ONG in ambito internazionale.

Le possibilità di tradurre in pratica lo scenario qui prospettato dipendono dai compiti attribuiti alle associazioni nazionali dei Difensori civici dai rispettivi ordinamenti giuridici; non va poi dimenticato che gli ordinamenti giuridici dei paesi che si fondano sulla "common law" e dei paesi scandinavi sembrano essere più aperti e disponibili rispetto agli ordinamenti di tradizione romana e germanica dei paesi dell'Europa continentale.

6. Istituzione di un Difensore civico europeo

È un'idea di antica data, che, al pari del suo modello -l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani - è rimasta allo stadio teorico.

Fu sollevata in termini concreti per la prima volta dai rappresentanti austriaci al Seminario di Siena nel 1982; venne poi riproposta dall'Austria – sotto il nome di "Alto Commissario europeo per i diritti umani" – alla conferenza dei ministri del Consiglio d'Europa nel marzo 1985 a Vienna.

Il tema venne poi discusso anche alla Tavola Rotonda di Madrid, nel giugno 1985, senza trovare però ampia eco, come mi sembra risulti dai resoconti sulla discussione.

Poca risonanza ebbero anche le proposte presentate da Berchtold, presidente del Comitato di Esperti di diritti umani, alla seduta dell'ottobre 1987 del Comitato derettivo per i diritti umani e riguardanti la creazione di un meccanismo stragiudiziale di tutela dei diritti a livello europeo.

Il progetto più completo per la creazione di tale nuova istituzione è quello

proposto a Siena da W. Pahr, l'ex ministro degli esteri austriaco.

Non intendo riprendere qui le proposte di Pahr; vi rimando alla dichiarazione conclusiva che fece a Siena.

Vorrei soltanto completare un punto: al congresso svoltosi in occasione dei novecento anni dell'università di Bologna nel settembre 1988, Pettiti affermò che gli organi della Convenzione Europea dovrebbero poter autoinvestirsi dei casi riguardanti persone incapaci, del tutto o in parte, di presentare ricorso autonomamente – citò l'esempio di malati di mente rinchiusi in istituti oppure carcerati –. In

termini processuali, si tratterebbe di un caso di procedura d'ufficio.

Nella mia replica in qualità di relatore generale del congresso, sottolineai che, secondo le concezioni attuali, il concetto di intervento d'ufficio non è conciliabile con i compiti di organi giudiziari o strutturati analogamente. L'intervento d'ufficio è ammesso per i casi della cosiddetta giurisdizione volontaria, la quale però, se analizziamo la sua funzione, si avvicina di più all'amministrazione che alla giurisdizione. Il compito citato da Pettiti potrebbe però essere svolto da un Difensore civico europeo oppure da un alto Commissario per i diritti umani.

Poiché l'idea di un Difensore civico europeo non sembra essere di grande attualità – richiederebbe tra l'altro la firma di una Convenzione specifica – non è il caso che io l'approfondisca in questa sede. Penso però che non dovrebbe essere accantonata per sempre.

Così come, a livello nazionale, si sono sviluppate e diffuse nuove forme di tutela giuridica stragiudiziale, accanto a quelle giudiziali, credo che non sarebbe sbagliato pensare alla creazione, anche a livello internazionale, di organismi per la tutela giuridica stragiudiziale, accanto a quelli giudiziali o di natura analoga. Ovunque noi ci adoperiamo per la tutela dei diritti umani – in ambito giudiziale o stragiudiziale, a livello nazionale oppure internazionale – il nostro compito supremo dovrebbe esser sempre quello di migliorare e perfezionare la tutela di questi diritti in ogni campo.

Con questa breve relazione ho cercato di dare un piccolo contributo in tal senso.